

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 131

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 settembre 2002)

—————

Relazione illustrativa

1. La normativa vigente attualmente in Italia fa riferimento al decreto legislativo 22/97 che stabiliva, all'articolo 5, che "dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, recupero e di smaltimento (biodegradazione in ambiente terrestre, trattamento biologico, chimico, fisico - chimico ed incenerimento)."

Il termine di gennaio 2000 è stato prorogato dalla legge 25 febbraio 2000, n.33 fino al 16 luglio del 2001, successivamente con la legge 20 agosto 2001, n.335 "Conversione in legge del D.L. 16 luglio 2001, n.286, recante differimento di termini in materia di smaltimento dei rifiuti", il termine è stato differito fino all'adozione delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2 lettere a) e l) del D.lgs.22/97 e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore della stessa legge 335/2001.

In attesa della nuova regolamentazione, l'articolo 57 del d.lgs 22/97 stabilisce che continuano ad applicarsi le norme di cui alla Deliberazione del C.I. del 27/7/84. Quest'ultima individua le diverse categorie di discariche e i criteri per l'ammissibilità dei rifiuti nelle stesse.

Sia le categorie di discariche (prima categoria, seconda categoria di tipo A, B e C e terza categoria) che la tipologia di rifiuti ammessi risultano non conformi a quanto disposto dalla direttiva europea.

La necessità di un rapido aggiornamento della normativa tecnica deriva anche dalla modifica del quadro legislativo in materia di tutela delle acque dall'inquinamento: la deliberazione 27 luglio 1984 fa, infatti, riferimento alla legge 319/76 sostituita dal decreto legislativo 152/99.

2. Un primo aggiornamento della normativa in materia di discariche è stato attuato con l'emanazione del decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 relativo alla catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica.

Il decreto, le cui disposizioni riguardano i soli rifiuti pericolosi, prevede che i rifiuti possano essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione e che il gestore della discarica, oltre ad accertare la presenza del formulario, verifichi l'esistenza di una serie di condizioni.

In linea con quanto disposto dalla direttiva europea il decreto prevede che il gestore della discarica predisponga apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore e la trincea della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso.

Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto è consentito in conformità alle prescrizioni ed alle norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti fino al 31 dicembre 1999.

In sintesi la normativa oggi vigente nello specifico settore, in mancanza dell'emanazione di quanto previsto dal D.Lgs. 22/97, risulta carente e riferita a norme addirittura dell'84.

Si è quindi ritenuto che la semplice trasposizione della direttiva non sarebbe stata sufficiente a rendere attuali ed applicabili le norme in essa contenute, ed è quindi stato necessario proporre modeste integrazioni che ne consentano l'immediata applicazione.

3. In coerenza con i principi e le disposizioni del d.lgs.22/97 e della direttiva discariche 99/31/CE, l'obiettivo principale del decreto di recepimento è quello di

assicurare norme adeguate in materia di smaltimento dei rifiuti introducendo misure, procedure, requisiti tecnici per gli impianti di discarica e modalità di gestione finalizzati a ridurre effetti negativi sull'ambiente e rischi per la salute umana.

In particolare, il decreto stabilisce, in conformità a quanto disposto dall'allegato I alla direttiva 99/31/CE, i requisiti generali per le diverse categorie di discarica che comprendono i criteri per l'ubicazione, le modalità di protezione delle acque e del terreno, la dotazione di attrezzature e personale, le modalità e i criteri di coltivazione, le misure di mitigazione di disturbi e rischi connessi alla gestione dell'impianto.

Nelle discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi, la protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali viene assicurata, durante la fase operativa, dalla combinazione della barriera geologica e del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e, a chiusura dell'impianto, dalla copertura superficiale che controlla la penetrazione delle acque meteoriche.

Sempre in linea con la direttiva, viene sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla barriera geologica, l'unica in grado di garantire nel lungo termine l'isolamento dei rifiuti.

Per tutti gli impianti che accettano rifiuti non pericolosi e pericolosi il decreto, come evidenziato, prevede l'obbligatorietà dell'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento dovrà avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

Viene anche disposto che, qualora la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni fissate dal decreto, quest'ultima possa essere completata artificialmente attraverso un *sistema barriera di confinamento* opportunamente realizzato, costituito dall'accoppiamento di materiale minerale compattato con una geomembrana, ed in grado di fornire una protezione equivalente.

Il decreto detta, inoltre, specifiche prescrizioni riguardo alla gestione del percolato e del biogas nelle discariche che accolgono rifiuti non pericolosi e pericolosi.

Il percolato e le acque di discarica dovranno essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, fissato dall'Ente territoriale competente nell'atto autorizzativo, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni.

Il sistema di raccolta del percolato dovrà, in particolare, essere progettato e gestito in modo da:

- minimizzare il battente di percolato sul fondo della discarica;
- prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
- sopportare i carichi previsti.

Il percolato e le acque raccolte dovranno essere avviate ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il decreto consente il ricircolo del percolato e del condensato solo nel caso in cui la pratica comporti reali vantaggi, e non contribuisca all'innalzamento del battente di percolato stesso.

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili dovranno essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione, e il conseguente utilizzo energetico.

La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.

Il sistema di estrazione del biogas dovrà essere conforme a specifici requisiti tecnici fissati dal decreto stesso ed essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica sarà presente la formazione del gas e, comunque, per il periodo fissato dall'Ente territoriale competente.

Il biogas dovrà essere deumidificato ed utilizzato prioritariamente per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento.

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica dovrà avvenire con torce ad alta temperatura.

Ampio spazio nella proposta di recepimento è riservato alle modalità di gestione e alle procedure di sorveglianza e controllo che il gestore dovrà adottare nella fase di gestione operativa, post operativa e di ripristino ambientale.

Già al momento della richiesta di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto dovranno essere presentati un piano di gestione operativa e uno di gestione post-operativa redatti secondo specifici criteri e nei quali dovranno essere individuate le misure tecniche adottate per la gestione della discarica ed i programmi di sorveglianza e controllo messi in atto.

Le procedure di controllo, in linea con quanto stabilito dall'allegato III alla direttiva, dovranno, in particolare, accertare:

- la conformità dello smaltimento dei rifiuti ai criteri stabiliti per la specifica categoria di discarica;
- il pieno funzionamento dei sistemi di protezione ambientale;
- il rispetto delle condizioni di autorizzazione della discarica;
- il corretto sviluppo dei processi di stabilizzazione all'interno della discarica

Il decreto individua, inoltre, puntualmente i parametri e la periodicità dei controlli che dovranno riguardare le acque sotterranee, il percolato, le acque di drenaggio superficiale, i gas di discarica, la qualità dell'aria, i parametri metoclimatici, lo stato del corpo della discarica.

In linea con la direttiva europea e soprattutto con il principio secondo il quale i rifiuti nella discarica dovrebbero costituire la prima barriera di un sistema di difesa in profondità viene prescritto che i rifiuti ammessi in discarica siano normalmente sottoposti ad un preventivo trattamento.

Lo smaltimento in discarica di rifiuti non trattati viene autorizzato solo nel caso di rifiuti inerti, il cui trattamento non sia tecnicamente sostenibile, o di qualsiasi altro rifiuto che soddisfi già i criteri di ammissibilità fissati per la specifica categoria di discarica o il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti smaltiti in discarica o dei rischi per la salute umana e l'ambiente.

L'ammissione dei rifiuti nelle tre categorie di impianti (pericolosi, non pericolosi ed inerti) viene subordinata a precisi criteri di accertabilità. I rifiuti dovranno essere caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico secondo analisi standard e, sottoposti a test di eluizione, dovranno avere un eluato conforme ai limiti fissati per una serie di parametri chimici.

Riguardo ai rifiuti urbani ed in particolare alla frazione biodegradabile degli stessi, il decreto fissa, in linea con l'articolo 5 della direttiva europea, specifici obiettivi di progressiva riduzione del conferimento in discarica da raggiungersi a livello degli ambiti territoriali ottimali, o qualora quest'ultimi non siano costituiti, a livello provinciale. Gli obiettivi, quantificati ed espressi in termini di sostanza secca, dovranno

essere raggiunti rispettivamente entro cinque, otto, e quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per il raggiungimento di tali obiettivi ciascuna regione dovrà elaborare ed approvare un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il programma prevede, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico e/o anaerobico, il recupero di materiali o energia e il trattamento dei rifiuti medesimi.

I programmi e i relativi stati annuali d'attuazione devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvederà a darne comunicazione alla Commissione Europea.

Dette disposizioni dovrebbero consentire un reale passaggio da un modello di gestione "tutti i rifiuti a discarica" a un modello complesso di "prevenzione, recupero, trattamento" che richiede la realizzazione di un articolato sistema tecnologico.

Tutte le prescrizioni tecniche relative alla realizzazione e gestione degli impianti, i rigidi criteri per l'ammissibilità dei rifiuti fissati dal decreto hanno anche come scopo quello di riequilibrare i costi di smaltimento in discarica rispetto ai costi relativi ad altre forme di smaltimento e/o recupero.

Il costo dello smaltimento in discarica tende infatti, al momento attuale, ad essere troppo basso rispetto ad altre forme di trattamento come ad esempio le forme di recupero.

Viene, pertanto, previsto che i costi di smaltimento in discarica derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dal suo esercizio, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, nonché i costi stimati di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno 30 anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti.

Riguardo alla garanzia finanziaria il decreto fissa alcuni criteri generali da seguire per la sua determinazione, prevedendo che sia commisurata alla capacità totale autorizzata della discarica ed alla natura pericolosa o non pericolosa dei rifiuti gestiti.

Il provvedimento è composto da 17 articoli e 3 allegati:

l'art. 1 è conforme alla direttiva e reca le finalità del provvedimento;

l'art. 2 contiene la definizione, rispetto al contenuto della direttiva è stata sostituita la definizione d'insediamento isolato, che corrisponde a tipologia non esistente in Italia, con la definizione di centro abitato, ricavata dalla legge 22 marzo 2001, n. 85, Art. 1 (Codice della strada);

l'art. 3 stabilisce l'ambito di applicazione del decreto in conformità alla direttiva;

l'art.4 classifica le tre tipologie di discariche, secondo il dettato della direttiva comunitaria;

l'art.5 fissa gli obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica, non essendo disponibili dati EUROSTAT relativi alla produzione di rifiuti biodegradabili per l'anno 1995 o negli anni precedenti, si è effettuata una valutazione quantitativa degli stessi valori, anche sulla base degli studi dell'ANPA, e si è definito un valore di riferimento al quale sono state applicate le riduzioni rispettive del 25, 50 e 65%. Ne risultano i valori riportati. Si è ritenuto di aggiungere un comma che considera la presenza di forti flussi turistici in alcune regioni italiane, i quali possono influenzare sensibilmente le quantità da prendere a riferimento per il calcolo;

l'art.6 elenca le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica. In considerazione della necessità di sviluppare le fonti di energia rinnovabile, anche in attuazione del Protocollo di Kyoto, si è ritenuto di aggiungere la lettera n), che rappresenta un'indicazione non assoluta tesa a quest'obiettivo, largamente condiviso in sede UE e già presente anche nelle normative tedesca ed austriaca;

l'art. 7. conformemente alla direttiva elenca le tipologie di rifiuti ammessi m scarica;
l'art. 8 disciplina la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica, indicando quali dati e informazioni in essa debbono essere contenuti;
l'art. 9 elenca le condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione della discarica;
l'art. 10 definisce il contenuto del provvedimento di autorizzazione;
l'art. 11 disciplina le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica;
l'art. 12 prevede la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa;
l'art. 13 stabilisce la modalità della gestione operativa e post-operativa delle discariche;
l'art. 14 disciplina la garanzia finanziaria di cui all'art. 8, lettera a), punto iv, della direttiva;
l'art. 15 determina i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; l'art. 16 reca le disposizioni sanzionatorie;
l'art. 17 rubricato le disposizioni transitorie e finali reca anche le abrogazioni.

4. Si segnala che sulla marcata attuazione della direttiva 99/31/CE la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2001/0501, ha emesso, in data 21 marzo 2002, un parere motivato; tale circostanza impone di procedere celermente all'emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria citata, il cui termine per la trasposizione negli Stati membri è scaduto il 16 luglio 2001, al fine di evitare l'instaurarsi di un contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia.

Il decreto legislativo non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato e pertanto non si allega la relazione tecnica.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, pubblicata su supplemento ordinario n. 54/L della Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002 ed in particolare l'articolo 42;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del....;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e della salute:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1
(Finalità)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto, stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
2. Si considerano soddisfatti i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, qualora siano soddisfatti i requisiti del presente decreto.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "rifiuti": le sostanze od oggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche e integrazioni;
- b) "rifiuti urbani": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- c) "rifiuti pericolosi": i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche;
- d) "rifiuti non pericolosi": i rifiuti che per provenienza o per le loro caratteristiche non rientrano tra i rifiuti contemplati dalla lettera c);
- e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;
- f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
- g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
- h) "trattamento": i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
- i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone;
- l) "gas di discarica": tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;

- m) "percolato": liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi;
- n) "eluato": liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche previste dalla vigente normativa;
- o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
- p) "detentore": il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- q) "richiedente": il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;
- r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
- s) "Autorità territoriale competente": l'autorità responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
- t) "Centro abitato": insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorchè intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Articolo 3
(Ambito d'applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite all'articolo 2. lettera g).
2. Il presente decreto non si applica:
 - a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
 - b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
 - c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
 - d) dal deposito di terra non inquinata o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.

Articolo 4
(Classificazione delle discariche)

1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
 - a) discarica per rifiuti inerti;
 - b) discarica per rifiuti non pericolosi;
 - c) discarica per rifiuti pericolosi.

Art. 5

(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, espressi in termini di sostanza secca, i seguenti obiettivi:
 - a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 83 kg/anno per abitante;
 - b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 55 kg/anno per abitante;
 - c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 38 kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti, e in particolare: il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.
3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.

Art. 6
(Rifiuti non ammessi in discarica)

1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti allo stato liquido;
- b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
- c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$;
- d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $> 5\%$;
- e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n.219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2000, n. 181;
- f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 della direttiva 91/689/CE, allegato I, parte A;
- g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
- h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2000, n. 263, e successive modificazioni, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;
- i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm;
- l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani in quantità superiore a 10 ppb;
- m) rifiuti che contengono o sono contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5 % in peso;
- n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti;
- o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
- p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007;

2. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7.

Art.7
(Rifiuti ammessi in discarica)

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'Art.1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal Decreto di cui al comma 6;

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

5. Le determinazioni analitiche previste dal presente decreto devono essere effettuate da laboratori certificati ISO 9002 e successive modifiche per le specifiche determinazioni analitiche.

6. Ai fini di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, vengono definite i criteri di ammissione dei rifiuti nelle diverse tipologie di discarica, in recepimento di quanto previsto dall'articolo 16 della Direttiva 1999/31/CE.

Art. 8
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli medesimi e deve altresì contenere almeno i seguenti dati e informazioni:
 - a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
 - b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, elencando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
 - c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;
 - d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 1° giugno 1988;
 - e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento al precedente punto c);
 - f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
 - g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 3, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica;
 - h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i termini e le modalità di chiusura della discarica ed i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
 - i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
 - l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli

obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;

- m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, nonché quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, e i costi stimati di chiusura nonché di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001;
 - n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;
 - o) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14;
2. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.

Art. 9
(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti del presente decreto, inclusi gli allegati;
- b) la gestione operativa della discarica deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;
- c) il piano di sorveglianza e controllo di cui al punto i). articolo 8, contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'articolo 14;
- e) il progetto di discarica deve essere coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ove esistente;
- f) il progetto di discarica deve prevedere il ripristino ambientale dopo la chiusura;
- g) l'impegno del richiedente ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.

2. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente effettua apposita ispezione per verificare se la discarica soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

3. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.

4. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

Art.10
(Contenuto dell'autorizzazione)

1) Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.22 del 1997, il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno:

- a) l'ubicazione della discarica nonché la delimitazione dell'area interessata;
- b) la categoria della discarica;
- c) la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti;
- a) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
- b) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h), i), l);
- c) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati;
- d) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti;
- e) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
- f) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;
- l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno alla Regione, una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
- m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica con le modalità e i tempi previsti nell'allegato 2;
- n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m).

2. L'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura deve coprire la capacità totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica è prestata per i singoli lotti autorizzati.

3. Le informazioni contenute nelle domande di autorizzazione accolte sono trasmesse a fini statistici dall'Ente competente per territorio all'ANPA, ai sensi dell'articolo 2,

lettera b) del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1998, n. 252:

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento 761/01/CE, il rinnovo dell'autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.

Art. 11
(Procedure di ammissione)

1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare al gestore i certificati di analisi di caratterizzazione attestanti che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dall'allegato 2 per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti, e comunque almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.

3. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:

a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicata dal formulario di identificazione, allegato B, casella (5) "Caratteristiche chimico-fisiche", ai criteri di ammissibilità;

b) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.

c) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;

d) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;

4. Il gestore deve inoltre effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, punto g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e comunque con frequenza non superiore a 1 anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.

5. Deve inoltre comunicare alla regione ed alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti:

6. Nelle discariche alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, devono essere effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine di garantire che nel sito vengano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti dall'isola e che sia tenuto un registro dei quantitativi di rifiuti depositati presso il sito.

Art. 12
(Procedura di chiusura)

1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

- a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
- b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della Regione competente per territorio;
- c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio;

2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, lettere c) ed e).

3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, abbia eseguito un'ispezione finale sul sito, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e abbia comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Art.13
(Gestione operativa e post-operativa)

1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.
2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica, devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non possa comportare rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.
3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle, o trincee.
4. Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'Ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui al comma 1, lettera l), dell'articolo 10 completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
 - b) prezzi di conferimento;
 - c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - d) quantità di biogas prodotto ed estratto e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
 - f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica nonché sulle matrici ambientali.
6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Art. 14
(Garanzie finanziarie)

1. La garanzia per l'attivazione e la gestione della discarica assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4

2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state eseguite ed è commisurata al costo globale delle predette procedure

3. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono trattenute per il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica e, comunque, fino a quanto l'autorità competente ritenga che sussistano rischi per l'ambiente. In ogni caso, le predette garanzie devono essere trattenute per almeno trenta anni

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1, della legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, e successive modificazioni, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei precedenti commi.

5. L'obbligo di prestare le garanzie previste dal presente articolo non si applica alle regioni e agli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quando i medesimi gestiscono direttamente la discarica.

Articolo 15
(Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)

1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché di gestione successiva alla chiusura, per un periodo pari a quello indicato nell'autorizzazione.

Art. 16
(Sanzioni)

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.

2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 17
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito in conformità alle prescrizioni previste dalle autorizzazioni vigenti, fino all'entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 7, comma 6.
2. L'autorizzazione alle discariche autorizzate o in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alla previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14, alle quali concorrono quelle già prestate.
4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 30 giugno 2008. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4 e i tempi di applicazione dell'articolo 7.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3 l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12 punto c.
6. Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, fatto salvo quanto previsto al comma 1, continuano ad applicarsi fino al 16 luglio 2002 le disposizioni della delibera del comitato interministeriale del 27/7/84 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1984.
7. Sono abrogati:
 - a) il paragrafo 4.2 della delibera del comitato interministeriale del 27/7/84;
 - b) il decreto del Ministro dell'ambiente n. 141 del 1998;
 - c) l'articolo 5, comma 6 e l'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA

1. 1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI

1.1. UBICAZIONE

I siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. m) della legge 18 maggio 1989, n. 183: aree individuate dagli art. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
- territori sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:

Le discariche non devono essere normalmente localizzate:

- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili: deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita.
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394:

Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti di cui al comma precedente.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

- distanza dai centri abitati;
- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.

1.2. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE

1.2.1. Criteri generali

L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali.

Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia ritenuto necessario dall'Ente Territoriale competente.

La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio e mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte superiore durante la fase post-operativa.

Qualora la barriera geologica non presenti le caratteristiche, di seguito specificate, la protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere realizzata attraverso il completamento della stessa con un sistema barriera di confinamento.

1.2.2. Barriera geologica

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- conducibilità idraulica $k \leq 1 \times 10^{-7}$ m/s;
- spessore ≥ 1 m.

Le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.

Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.

La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a 0,5 metri.

1.2.3. Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione,
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
3. strato drenante con spessore ≥ 0.5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);
4. strato minerale superiore compattato di spessore ≥ 0.5 m e di bassa conducibilità idraulica.
5. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante.

1.3. CONTROLLO DELLE ACQUE

In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:

- limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;
- impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica.

Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorità competente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente di percolato sul fondo della discarica. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

1.4. STABILITÀ

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi mediante specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione della discarica.

Deve essere, altresì, verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarda, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture, anche a i sensi del DM 11/3/1988.

Per gli impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, così come elencati nei decreti del Ministro dei lavori pubblici del 5 marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 1984, le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità prevedibile, ed adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal decreto dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.

1.5. DISTURBI E RISCHI

Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarda e causati da:

- emissione di odori e polvere;
- materiali trasportati dal vento;
- uccelli parassiti ed insetti;
- rumore e traffico;
- incendi.

1.6. BARRIERE

La discarda deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.

I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.

1.7. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE

Gli impianti di discarda devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.

1.8. MODALITÀ E CRITERI DI DEPOSITO

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati, devono essere

inoltre previsti specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.

L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di instabilità.

2.

IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI

2.1. UBICAZIONE

Gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n.183;
- aree individuate dagli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3. della legge 6 dicembre 1991, n.394;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Gli impianti non vanno ubicati:

- in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1^ categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
- in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili: deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari:
 - 100 anni per discariche di rifiuti non pericolosi;
 - 200 anni per discariche di rifiuti pericolosi.

Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2^ categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 e alle aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n.2092/91;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI

Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

- sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
- impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
- impianto di raccolta e gestione del percolato;
- impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili);
- sistema di copertura superficiale finale della discarica.

Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.

2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO

Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.

Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.

Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.

Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:

- minimizzare il battente di percolato sul fondo della discarica;
- prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
- sopportare i carichi previsti.

Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Il ricircolo e la concentrazione del percolato possono essere autorizzati solo nel caso in cui contribuiscano all'abbassamento del relativo battente.

2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE

2.4.1. Criteri generali

L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.

La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post-operativa anche mediante copertura della parte superiore.

2.4.2. Barriera geologica

Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi: $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s e $s \geq 1$ m;
- discarica per rifiuti pericolosi: $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s e $s \geq 5$ m;

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.

Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

Il piano di imposta della barriera di confinamento, deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 metro, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con una conducibilità idraulica $k \leq 10^{-7}$ cm/s. depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.

L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.

Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0.5 m. a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema barriera di confinamento.

Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica.

Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore ≥ 0.5 m.

Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.

2.4.3. Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

1. strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
3. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0.5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);
3. strato minerale compattato dello spessore $\geq 0,5$ m e di conducibilità idraulica di $\geq 10^{-8}$ m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi;

4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore ≥ 0.5 m;

strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti

Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale.

La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegato al sistema barriera di confinamento.

La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento.

Questa copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica.

La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.

2.5. CONTROLLO DEI GAS

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione, e il conseguente utilizzo energetico.

La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana: l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.

Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.

E' inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.

Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa, che deve essere convogliata al sistema di raccolta del percolato; l'acqua di condensa può essere eccezionalmente reimpressa nel corpo della discarica.

Il gas deve essere deumidificato ed utilizzato prioritariamente per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento.

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850^\circ$, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume e tempo di ritenzione ≥ 2 s.

Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2.

2.6. DISTURBI E RISCHI

Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:

- emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
- produzione di polvere;
- materiali trasportati dal vento;
- rumore e traffico;
- uccelli, parassiti ed insetti;
- formazione di aerosol;
- incendi.

2.7. STABILITÀ

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.

Inoltre si deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, come al successivo punto 2.10, e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.

2.8. PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali.

Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica.

La copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.

2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE

Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9002 per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.

La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 8, comma 2, punto k) e deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti.

In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato.

Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

2.10. MODALITÀ E CRITERI DI COLTIVAZIONE

È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.

I rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%.

La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica.

L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità.

Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati: è richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori.

Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione.

Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree della discarica, tra loro opportunamente separate e distanziate.

PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI GESTIONE POST-OPERATIVA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE

1. PRINCIPI GENERALI

Il presente Allegato stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive.

Disciplina inoltre le procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti a carico del gestore del sito durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo.

I piani di gestione operativa e post-operativa e di ripristino ambientale sono lo strumento con il quale l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:

- le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione,
- a discarica non comporti effetti negativi sull'ambiente e
- il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.

I piani di gestione operativa e post-operativa e di ripristino ambientale, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica affinché:

- i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna categoria di discarica;
- i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano regolarmente;
- i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
- le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
- il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di accettabilità;
- il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.

Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicità almeno annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorità di controllo i risultati complessivi dell'attività della discarica con riferimento ai seguenti dati:

- quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
- volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
- volume finale disponibile;

- produzione di percolato (m^3 /anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;
- produzione di gas di discarica (Nm^3 /anno) ed eventuale recupero d'energia (kWh/anno);
- risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.

PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che:

- le attività operative della discarica siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del presente Decreto e dell'autorizzazione;
- il controllo e la sorveglianza delle matrici ambientali e delle emissioni consentano di rilevare con immediatezza eventuali effetti inquinanti dell'attività della discarica per adottare le necessarie misure correttive.

2.1. ELEMENTI DEL PIANO

Il piano riporta la descrizione di:

- modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento;
- procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);
- modalità e criteri di deposito in singole celle;
- criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato;
- procedura di chiusura;
- piano di intervento per condizioni straordinarie quali:
 - allagamenti;
 - incendi;
 - esplosioni;
- raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;
 - dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente;
- piano di monitoraggio dell'ambiente e delle emissioni.

2.2. MONITORAGGIO

Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti, con riguardo ai parametri ed alla periodicità riportati nelle Tabelle 1 e 2 del presente allegato, su:

- acque sotterranee;
- percolato;
- acque di drenaggio superficiale;
- gas di discarica;
- qualità dell'aria;
- parametri meteorologici;
- stato del corpo della discarica.

I parametri e la relativa frequenza delle misurazioni sono indicati nell'autorizzazione.

I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti secondo le metodiche ufficiali.

2.2.1.

Acque sotterranee

Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle, tenuto conto della direzione di falda.

Il livello di falda deve essere rilevato nei punti di monitoraggio individuati. E' opportuno installare una sonda per il rilevamento in continuo del livello della falda in caso di modesta soggiacenza della falda.

Il piano di monitoraggio deve comprendere almeno i parametri fondamentali, contrassegnati con l'asterisco, riportati nella Tabella 1 del presente Allegato; per un monitoraggio significativo è importante effettuare tutti i rilevamenti analitici di cui alla citata Tabella 1, in particolare in presenza di valori anomali dei parametri fondamentali e comunque almeno una volta l'anno.

I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque freatiche.

In caso di raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare il piano d'intervento prestabilito, così come individuato nell'autorizzazione; è necessario altresì ripetere al più presto il campionamento per verificare la significatività i dati.

2.2.2. Percolato

In presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area. Il controllo delle acque superficiali deve essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a valle della discarica.

Il controllo del percolato e dell'acqua superficiale, in caso di contatto fra le due matrici, deve essere effettuato prelevando un campione rappresentativo della composizione media.

Deve essere misurata la quantità di percolato prodotto e smaltito, da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico del percolato.

I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati in discarica: vanno indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto, e devono tenere conto dei criteri di ammissibilità di cui all'Allegato II.

Per le discariche che accettano rifiuti d'amianto o contenenti amianto, le analisi del percolato sulla concentrazione di fibre d'amianto devono essere fatte per verificare che non siano superati i limiti previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n.114 del 17 marzo 1995. La frequenza di tale controllo è quella indicata dalla Tabella 2.

2.2.3. Emissioni gassose e qualità dell'aria

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti con presenza di composti volatili (composti con tensione di vapore superiore a 13 mbar a 20°C) deve esser previsto un sistema di monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa.

I parametri di monitoraggio sulle emissioni convogliate devono comprendere almeno CH₄, CO₂, O₂, con regolarità mensile, altri parametri quali: H₂, H₂S, polveri totali, NH₃, mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas di discarica.

La frequenza delle misure sulle immissioni deve essere quella indicata dalla Tabella 2, salvo una diversa prescrizione dell'Autorità di controllo.

Per le emissioni diffuse, dato che le stesse sono normalmente in concentrazioni inferiori al livello di misurabilità strumentale, occorre fare ricorso a sistemi di concentrazione o ad indicatori specifici, da definirsi in sede di autorizzazione. Il numero e l'ubicazione dei siti di prelievo dipendono dalla topografia dell'area da monitorare. Si devono prevedere almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il parametro utilizzato per il monitoraggio e controllo è la concentrazione di fibre nell'aria. La frequenza delle misure deve essere giornaliera, salvo una diversa prescrizione dell'Autorità di controllo.

Per la valutazione dei risultati si deve far riferimento ai criteri cautelativi di monitoraggio indicati nel DM 6/9/1994, n.156. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di MOCF.

Sono previste due soglie:

- preallarme: si verifica quando la concentrazione di fibre supera il valore di 20 fibre/l rispetto al valore del fondo ambientale;
- allarme: si verifica quando la concentrazione di fibre supera il valore di 50 fibre/l rispetto al valore del fondo ambientale.

Lo stato di preallarme cessa se al successivo monitoraggio la concentrazione di fibre è diminuita almeno del 30 % rispetto al valore massimo riscontrato.

Lo stato d'allarme cessa se al successivo monitoraggio la concentrazione di fibre è diminuita almeno del 30 % rispetto al livello di preallarme.

2.2.4. Parametri meteorologici

La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteorologici.

La tipologia delle misure meteorologiche è quella indicata dalla Tabella 2, salvo una diversa prescrizione dell'Autorità di controllo.

2.2.5. Morfologia della discarica

La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali.

Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all'assettamento dei rifiuti e alla loro trasformazione in biogas.

3. PIANO DI GESTIONE IN FASE POST-OPERATIVA

Il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni della chiusura della discarica e le attività che devono essere poste in essere durante tale fase.

In particolare, il piano di gestione post-operativa individua il programma di controllo e sorveglianza che il gestore deve predisporre ed attuare.

Il programma di controllo e sorveglianza riguarda almeno le seguenti analisi e misurazioni

- analisi del percolato e del gas di discarica;
- misura dei livelli della falda e analisi delle acque sotterranee;
- misurazione degli assetamenti e ripristino della superficie;
- rilevazione dei dati meteorologici.

I prelievi e le analisi devono essere effettuate secondo le metodiche ufficiali.

I parametri e la relativa frequenza delle misurazioni sono indicati nell'autorizzazione.

Per le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto il Gestore della discarica, a proprie spese, alla chiusura dell'impianto deve richiedere agli Organi di controllo competenti per territorio un monitoraggio della concentrazione media di fibre di amianto aerodisperse, effettuato in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), con prelievi giornalieri su un intervallo temporale di almeno un mese, nell'area destinata alla discarica, a partire dal giorno della chiusura dell'impianto.

Qualora i valori rilevati al termine di un mese siano superiori a due volte il valore del fondo ambientale si dovrà procedere alla stesura di un nuovo strato di copertura superficiale di almeno 0.5 m, con $k \leq 10^{-8}$ m/s.

Successivamente il monitoraggio e controllo della presenza di fibre di amianto nell'aria nella fase post-operativa va effettuato mensilmente per almeno cinque anni.

4. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE

Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero

e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa.

Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto:

- dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
- dell'eventuale formazione di percolato e di biogas;
- del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa;
- della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa.

Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale:

- Il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistici.
- Le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;
- Gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;
- La destinazione d'uso dell'area;
- I tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale;
- La documentazione cartografica ed eventuali analisi.

Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito secondo le seguenti procedure:

- la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento: per la fertilizzazione deve essere utilizzato in via preferenziale ammendante di compostaggio;
- sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo;
- nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
- durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale.

Tabella 1 - Analisi delle acque sotterranee

Parametri
* = Parametri fondamentali
*pH
*temperatura
*Conducibilità elettrica
*Ossidabilità Kübel
BOD5
TOC
*Ca. Na. K
*Cloruri
*Solfati
Fluoruri
IPA
*Metalli: Fe. Mn.
Metalli: As. Cu. Cd. Cr totale. Cr VI. Hg. Ni. Pb . Mg. Zn
Cianuri
*Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)
Fenoli
Pesticidi fosforati e totali
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Solventi clorurati

Tabella 2 – Parametri da misurare e frequenza minima delle misure

Parametro	Frequenza Misure gestione operativa	Frequenza Misure gestione post- operativa

<i>Percolato</i>	Volume	Mensile	Semestrale
	Composizione	Trimestrale	Semestrale
	Per le sole discariche contenenti amianto: Concentrazione fibre di amianto	Giornaliera	Settimanale al primo mese. mensile nel primo anno; poi semestrale
<i>Acque superficiali drenaggio</i> di	Volume e composizione	Trimestrale	Semestrale
<i>Qualità dell'aria</i>	Immissioni gassose potenziali e pressione atmosferica	Mensile	Semestrale
<i>Gas di discarica</i>	Composizione	Mensile	Semestrale
<i>Acque sotterranee</i>	Livello di falda	Mensile	Semestrale
	Composizione	Trimestrale e comunque specifico della zona*	Semestrale
<i>Dati meteo climatici</i>	precipitazioni	Giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili
	Temperatura (min, max, 14 h CET)	Giornaliera	Media mensile
	Direzione e forza del vento	Giornaliera	non richiesta
	Evaporazione	Giornaliera	Giornaliera, sommati ai valori mensili

	Umidità atmosferica (14 h CET)	Giornaliera	Media mensile
<i>Topografia dell'area</i>	Struttura e composizione della discarica	Annualmente	
	Comportamento d'assestamento del corpo della discarica	Semestrale	Semestrale per i primi 3 anni quindi annuale

* Almeno annuale per tutti i parametri della tabella 1.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1.1. ACQUE SOTTERRANEE

L'ente territoriale competente provvede a:

- Fissare i parametri delle acque sotterranee da sottoporre a monitoraggio nel corso della gestione operativa e post-operativa della discarica, in relazione alla composizione e alle caratteristiche di lisciviabilità dei rifiuti e alla qualità e mobilità delle acque sotterranee. Tali parametri devono comprendere almeno quelli riportati in Tabella 1 dell'Allegato 3.
- Fissare le frequenze delle misurazioni da effettuare in fase operativa e post-operativa in particolare in funzione della variabilità delle acque sotterranee, considerando che la frequenza di determinazione della qualità delle acque sotterranee deve essere determinata in base alle conoscenze e alla valutazione della velocità di flusso idrico sotterraneo e delle diverse condizioni della loro alimentazione. In ogni caso, tutti i parametri riportati in Tabella 1 dell'Allegato 3 devono essere misurati con periodicità almeno semestrale nel corso della gestione operativa della discarica.
- Fissare il livello di guardia in relazione al livello piezometrico, alla concentrazione di un inquinante significativo, sulla base delle formazioni idrogeologiche specifiche del sito e della qualità delle acque sotterranee.

A tal scopo possono essere previste anche l'installazione e la gestione di un sistema per la misurazione in continuo di specifici parametri indicatori.

La Regione o Provincia autonoma o Provincia delegata può richiedere la predisposizione del piano di intervento anche in funzione dei dati derivanti dal sistema di monitoraggio in continuo.

1.2. PERCOLATO

L'autorità competente provvede a fissare i parametri da misurare per quanto riguarda la composizione del percolato e per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, anche le fibre di amianto.

1.3. ACQUE METEORICHE DRENATE

Ove ritenuto necessario sulla base di quanto stabilito ai precedenti punti 1.1 e 1.2, l'autorità competente provvede a fissare i parametri da misurare per quanto riguarda le acque di drenaggio superficiale.

1.4. EMISSIONI GASSOSE, QUALITÀ DELL'ARIA E DATI METEOCLIMATICI

L'autorità competente provvede a fissare i parametri da misurare sulle emissioni gassose convogliate e diffuse e sulle immissioni gassose potenziali in funzione della composizione dei rifiuti smaltiti ed in particolare della biodegradabilità del rifiuto. Tali parametri devono comprendere almeno i parametri riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 3.

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili deve esser previsto un sistema di monitoraggio di eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa.

Le Regioni possono fissare livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica e richiedere la predisposizione di un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento dei livelli di guardia rilevati nel corso delle analisi di cui al piano di monitoraggio.

Per le discariche per rifiuti pericolosi dove sono smaltiti rifiuti contenenti amianto l'Ente territoriale competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, deve richiedere agli organi di controllo il monitoraggio nell'area destinata alla discarica, della concentrazione media di fibre di amianto aerodisperse, effettuato in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), con prelievi giornalieri su un intervallo temporale di almeno un mese.

Tutti i valori rilevati devono essere utilizzati per calcolare la concentrazione media di riferimento, da confrontare con le successive misure di monitoraggio e controllo in fase operativa.

L'Ente territoriale competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, stabilisce la eventuale obbligatorietà della dotazione di una centraline per la rilevazione in continuo dei dati meteorologici. In questo caso vengono anche definite la modalità, la tipologia di misure dei dati meteorologici e di quelli di qualità dell'aria, nonché la modalità della loro trasmissione.

1.5. FREQUENZE DELLE MISURAZIONI

L'Ente territoriale competente provvede a fissare le frequenze delle misurazioni, non inferiori a quelle indicate in Tabella 2 dell'Allegato n. 3.

2. DOMANDA D' AUTORIZZAZIONE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente deve provvedere a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari degli interventi e verificare che siano state condotte le attività preliminari di seguito specificate.

- Individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle stesse, che possono essere interessate dalle attività della discarica;
- Valutazione del livello e della qualità delle acque sotterranee, del flusso idrico sotterraneo e dell'escursione stagionale del livello della falda, a seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura devono essere quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve fissare almeno un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso, tenendo conto della necessità di individuare con tempestività l'immissione accidentale di percolato. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l'emissione accidentale di percolato nelle acque sotterranee;
- Conduzione di una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli. Il campionamento deve essere effettuato almeno nei tre punti di cui al punto precedente e deve essere ripetuto nel tempo, considerando anche il regime idrologico, al fine di disporre di un sufficiente campione di dati da elaborare statisticamente per definire affidabili valori di fondo di riferimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1495 del 25 luglio 2002

CONFERENZA STATO - REGIONI
Seduta del 25 luglio 2002

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante norme per la costruzione e l'esercizio delle discariche, in attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 e dell'art. 42 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001".

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTA la direttiva comunitaria 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 in materia di costruzione ed esercizio di discariche;

VISTA la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001", che all'art. 42 delega il Governo al recepimento della predetta direttiva 1999/31/CE;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante norme per la costruzione e l'esercizio delle discariche che recepisce la predetta direttiva, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2002, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, con nota prot. n. 050028/10.3.28 del 7 giugno 2002;

TENUTO CONTO che nel corso di quattro incontri tecnici (27 giugno, 8, 10 e 18 luglio 2002) i rappresentanti delle Regioni hanno proposto alle Amministrazioni centrali interessate modifiche da apportare al testo dello schema, che sono state ritenute accoglibili, ad esclusione delle proposte emendative all'art. 14, non accolte dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota della Regione Piemonte, capofila per materia, con la quale si formalizzano le proposte concordate in sede tecnica e si comunica che l'avviso tecnico favorevole delle Regioni è subordinato al recepimento delle proposte emendative avanzate anche con riguardo all'art. 14 dello schema di decreto;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME



CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno formalizzato con un documento, allegato (sub 1), parte integrante del presente atto, il parere negativo delle Regioni salvo l'accoglimento integrale degli emendamenti proposti sub A) e B) del citato documento, recanti, rispettivamente, un elenco di emendamenti già accolti dalle Amministrazioni centrali ed un elenco di emendamenti non accolti, relativo alle garanzie finanziarie;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha confermato l'accogliibilità delle proposte di modifica al testo dello schema di decreto, avanzate in sede tecnica, come formalizzate nel citato documento prodotto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in corso di seduta;

RILEVATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo al testo dell'art. 14, ha proposto di riformulare il comma 4 come segue: "Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, con modalità idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei precedenti commi, modalità da verificare in sede di rilascio delle singole autorizzazioni";

CONSIDERATO che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, pur tenendo conto della proposta riformulazione del citato articolo 14 comma 4, hanno ribadito il loro parere negativo sullo schema di decreto in esame;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

sullo schema di decreto legislativo recante norme per la costruzione e l'esercizio delle discariche, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 giugno 2002, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, con nota prot. n. 050028/10.3.28 del 7 giugno 2002, salvo l'accoglimento di tutte le proposte emendative formalizzate dalle Regioni e dalle Province autonome nell'allegato documento (sub 1), di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

5. AGO. 2002 11:28

6287

25.7.02 NR. 6910
Consiglio
in sede
R. Car
ALL. 1



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE
NORME PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE
DISCARICHE**



Punto 2.1) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l'accoglimento integrale delle proposte emendative riportate negli Allegati A) e B).

Roma, 25 luglio 2002

ALLEGATO A

EMENDAMENTI AL DECRETO LEGISLATIVO PROPOSTI DALLE REGIONI ED ACCOLTI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ARTICOLATO

Articolo 3, comma 2, lettera d): dopo le parole "non inquinata" aggiungere le seguenti parole "ai sensi del DM 471/1999"

Articolo 3: dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 3 "3. Al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi da quelli inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio delle cave, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato 1, punti 2.3, 2.4, fermo restando che i rifiuti dovranno essere depositati in modo tale da impedire qualsiasi inquinamento ambientale o danni alla salute umana."

Articolo 5, comma 1, eliminare le parole "espressi in termini di sostanza secca".

Articolo 5, comma 1, lettera a): sostituire il numero "83" con il numero "173".

Articolo 5, comma 1, lettera b): sostituire il numero "55" con il numero "115".

Articolo 5, comma 1, lettera c): sostituire il numero "38" con il numero "81".

Articolo 6, comma 1, lettera o): dopo le parole "16 luglio 2003," aggiungere le seguenti parole "esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed".

Articolo 7, comma 5: eliminare il comma.

Articolo 7, comma 6: dopo le parole "e della salute," aggiungere le seguenti parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,".

Articolo 9, comma 2: sostituire le parole "l'autorità territorialmente competente effettua apposita ispezione per verificare se la discarica soddisfa" con le seguenti parole "l'autorità territorialmente competente verifica che siano soddisfatte".

Articolo 10: prima del comma "1." aggiungere il seguente comma "0. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisca autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e s.m.i."

Articolo 10, comma 1: aggiungere la lettera o) "o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica."

Articolo 10, comma 3: inserire in fondo al comma "che metterà a disposizione i dati agli enti pubblici interessati"

Articolo 11, comma 2: sostituire le parole "i certificati di analisi di caratterizzazione attestanti" con le seguenti parole "la documentazione attestante".

Articolo 11, comma 6: eliminare il comma.

Articolo 15, comma 1: dopo la parola "nonché" aggiungere le parole "i costi".

Articolo 15, comma 1: sostituire le parole "per un periodo pari a quello indicato nell'autorizzazione" con le seguenti parole "per il periodo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i)".





Articolo 17, comma 1: sostituire il comma con il seguente "Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate."

Articolo 17, comma 4: in fondo, eliminare le parole "e i tempi di applicazione dell'articolo 7".

Articolo 17, comma 6: eliminare il comma.

Articolo 17, comma 7, lettera c): dopo le parole "comma 6" aggiungere le seguenti parole "e 6 bis".

Articolo 17, comma 7: dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera d) "d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994."

Articolo 17: dopo il comma 7. aggiungere il seguente comma 8. "8. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina."

Si richiede inoltre di inserire la clausola di salvaguardia nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di legislazione.

ALLEGATO 1

IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI

Paragrafo 1.3 CONTROLLO DELLE ACQUE

Dopo le parole "La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente di percolato sul fondo della discarica" aggiungere le parole "al minimo compatibile con il funzionamento dei sistemi di sollevamento e/o estrazione del percolato stesso".

IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI

Paragrafo 2.1 UBICAZIONE.


Relativamente alle aree esondabili si osserva che l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha proceduto al tracciamento delle fasce fluviali adottando come riferimento una piena con tempo di ritorno pari a 200 anni e a questo punto, per coerenza tra il D.Lgs in questione, si riterrebbe opportuno adottare anche per le discariche di rifiuti non pericolosi la piena con suddetto tempo di ritorno.

Quindi dopo la parola "pari" del quinto punto elenco del secondo capoverso aggiungere le parole "a 200 anni" e cancellare i due seguenti punti elenco indicati con il quadratino.

Dopo il terzo capoverso aggiungere il seguente quarto capoverso "Le regioni con provvedimento motivato possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti." La direttiva non da criteri stringenti come invece detta il decreto ;

Paragrafo 2.3 CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO

al primo punto elenco del quarto capoverso, dopo le parole "minimizzare il battente di percolato sul fondo della discarica" aggiungere le parole "al minimo



comparibile con il funzionamento dei sistemi di sollevamento e /o estrazione del percolato stesso";

Paragrafo 2.4.2 BARRIERA GEOLOGICA

Relativamente alla definizione di piano di imposta del sistema barriera di confinamento deve essere chiarito univocamente che riguarda il piano di fondo scavo e non il piano di posa dei rifiuti.

Paragrafo 2.5 CONTROLLO DEI GAS.

- Al quinto capoverso eliminare le parole "che deve essere convogliato al sistema di raccolta del percolato"
- Al sesto capoverso dopo le parole "deve essere" aggiungere le parole "di norma".
- Al settimo capoverso eliminare le parole "tempo di ritenzione ≥ 2 s" oppure sostituirle con le parole "tempo di ritenzione di 0.3 s".

Paragrafo 2.9 DOTAZIONE DI ATREZZATURE E PERSONALE

- Al primo capoverso eliminare le parole "che operanoISO 9002".

Dopo l'allegato 1 inserire il seguente **ALLEGATO 1 bis** relativo ai depositi sotterranei

Caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti.

Il deposito sotterraneo dei rifiuti può essere realizzato per lo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti inerti;
- rifiuti non pericolosi;
- rifiuti pericolosi

Protezione delle matrici ambientali

Criteri generali

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che come tutti gli altri aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.

Deve essere dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e a lungo termine nei confronti delle matrici ambientali.



Barriera geologica e stabilità

Deve essere effettuata un'indagine di dettaglio della struttura geologica di un sito, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad accertare che il sito è adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attività sismica su tali strutture.

La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.

È necessario accertare che:

- 2) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né sulla superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera.
- 3) la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne il crollo durante l'utilizzo.
- 4) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la compatibilità con le proprietà geomeccaniche della roccia ospitante.
- 5) È indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonché una descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilità sul sistema geochimico.

• Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti deve rivestire un duplice ruolo:

- roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti;
- strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite), che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e, che impedisce ai liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attività del deposito sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attività della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l'acqua che potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare nell'area di smaltimento.

• Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una profondità di parecchie centinaia di metri; la roccia dura può essere costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da rocce

113
130
131



sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si può servire di una miniera non più sfruttata per la attività estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo.

Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sarà quindi la capacità dell'ambiente circostante di attennare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di una fuga da una struttura di questo tipo.

Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura il deposito deve essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale requisito, impedendo che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantità o concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. È necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.

Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle strutture artificiali può portare alla formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.

Valutazione idrogeologica

Deve essere condotta un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare la configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla conduttività idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.

Valutazione dell'impatto sulla biosfera

È indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal deposito sotterraneo. Vanno svolti anche studi di base per determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.

Valutazione della fase operativa

Per quanto riguarda la fase operativa l'analisi deve accertare:

- 1) la stabilità delle cavità;
- 2) non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e la biosfera;
- 3) non esistono rischi inaccettabili per il esercizio dell'impianto.

L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai termini dell'art. , non è consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle



condizioni di stoccaggio previste (temperatura, umidità), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non identificata.

Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono rischi di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza.

ALLEGATO 2

Paragrafo 1. PRINCIPI GENERALI

Nell'ultimo capoverso, il quinto pallino diventi "quantità di gas di discarica prodotto ed estratto (Nm³/anno) ed eventuale recupero di energia (kWh/anno)".

L'allegato 2 non rappresenta un documento organico e non è collegato con i piani previsti all'art.8: 1) piano di gestione operativa, 2) piano di gestione postoperativa, 3) programma di sorveglianza e controllo, 4) piano di ripristino ambientale, 5) piano finanziario.

Emendamenti:

1) piano di gestione operativa articolato come il punto 2.1 all.2 ed eliminare il titolo "Elementi di piano"

2) piano di gestione post operativa articolato solo con i primi due commi del punto 3

3) programma di sorveglianza e controllo costituito da un documento unitario comprendente le fasi di realizzazione gestione e post chiusura relativo ai fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di prelievamento, trasporto e misura dei campioni le frequenze della misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Deve inoltre garantire che :

- tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in condizioni operative previste
- vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione
- venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti
- venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione
- venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio

Il controllo e sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportati come esemplificativi nelle tabl. a2 del presente allegato.

All'interno del programma di sorveglianza e controllo rientrano le indicazioni che a vario titolo sono contenute negli altri piani dell'allegato 2 (2.monitoraggio, 3piano di gestione postoperativa ecc...)

4) piano di ripristino ambientale articolato come il punto 4 con modifiche relative alla tab.2 relativamente alle discariche di amianto in quanto si ritiene assolutamente improponibile il monitoraggio giornaliero della concentrazione delle fibre libere nel





percolato soprattutto in relazione alle discariche di non pericolosi, dove l'amianto è confezionato e trattato.

5) piano finanziario costituito dai seguenti fattori:

a) costo industriale predisposto in funzione di

- costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto compresi gli oneri finanziari e i costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale
- spese di gestione operativa comprese le spese di personale e mezzi d'opera utilizzati
- spese generali e tecniche
- spese per il ripristino ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura

b) oneri fiscali previsti dalla normativa vigente

Paragrafo 2.2.1 ACQUE SOTTERRANEE

➤ Aggiungere le seguenti parole " l'obiettivo del monitoraggio delle acque sotterranee è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive.

Paragrafo 2.2.2 PERCOLATO

In relazione alle discariche che accettano rifiuti di amianto o contenuti amianto la necessità di periodicità giornaliera dei controlli analitici su percolato risulta essere illogica nel momento in cui viene derivata da una norma inerente la bonifica di edifici da amianto in forma friabile, situazione nelle quale si provoca necessariamente l'immissione di particolato in atmosfera e conseguente ricaduta sul suolo; nel nostro caso siamo invece di fronte ad operazioni che tendono in maniera assoluta ad evitare la dispersione di fibre in atmosfera e, per quanto riguarda le discariche di non pericolosi, dove il materiale trattato garantisce il minimo tenore di rilascio di fibre in atmosfera.

Eliminare, quindi, l'ultimo capoverso.

Paragrafo 2.2.3. EMISSIONI GASSOSE E QUALITA' DELL'ARIA

Sostituire i primi quattro capoversi del paragrafo 2.2.3 con i seguenti:

"Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e/o rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve essere previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa.

I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH₄, CO₂, O₂, con regolarità mensile, altri parametri quali: H₂, H₂S, polveri totali, NH₃, mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas di discarica.

La frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla Tabella 2, salvo una diversa prescrizione dell'Autorità di controllo.

La valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve essere effettuata con modalità e periodicità da definirsi in sede di autorizzazione. Il numero e l'ubicazione dei siti di prelievo dipendono dalla topografia dell'area da monitorare. Di norma è opportuno prevedere almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale

del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica."

In relazione al Paragrafo 2.2.3 si sottolinea inoltre che:

- Deve essere inserito il monitoraggio della migrazione dei gas nel suolo.
- In riferimento alle discariche che accettano rifiuti di amianto o contenenti amianto la necessità di periodicità giornaliera dei controlli analitici sull'aria risulta essere illogica nel momento in cui viene derivata da una norma inerente la bonifica di edifici da amianto in forma friabile, situazione nella quale si provoca necessariamente l'immissione di particolato in atmosfera e conseguente ricaduta sul suolo; nel nostro caso siamo invece di fronte ad operazioni che tendono in maniera assoluta ad evitare la dispersione di fibre in atmosfera e, per quanto riguarda le discariche di non pericolosi, dove il materiale trattato garantisce il minimo tenore di rilascio di fibre in atmosfera. Inoltre il monitoraggio "in continuo" previsto dalla normativa presa a riferimento dall'estensore è finalizzato alla verifica di isolamento dei cantieri di bonifica in depressione e non è quindi direttamente trasferibile ad una situazione concettualmente differente dove le fibre eventualmente riscontrate in MOCF potrebbero statisticamente non essere amianto ma derivate da altre tipologie di materiali presenti in zona di discarica e comunque all'aperto.

Al quinto capoverso, sostituire le parole "deve essere giornaliera ... controllo" con le parole "viene definita nel piano di sorveglianza e controllo".

Eliminare il 7°, l'8° ed il 9° capoverso.

Tabella 2 PARAMETRI DA MISURARE E FREQUENZA MINIMA DELLE MISURE

Alla sesta riga correggere "Direzione e forza del vento" in "Direzione e velocità del vento".



EMENDAMENTI AL DECRETO LEGISLATIVO PROPOSTI DALLE
REGIONI E NON ACCOLTI DALLA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

EMENDAMENTI RELATIVI AGLI ARTICOLI CONCERNENTI LE
GARANZIE FINANZIARIE

Premessa.

La prestazione delle garanzie finanziarie si articola in due fasi:

La prima fase copre le operazioni di gestione e di chiusura della discarica, sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso e recupero ambientale. La fase di chiusura consiste principalmente nella copertura della discarica con materiale inerte o terreno vegetale, nella successiva sistemazione e recupero ambientale dell'area (inerbimento, piantumazione, ecc.)

La seconda fase, è relativa al periodo di post-chiusura e si applica dalla conclusione delle operazioni della prima fase.


Questa fase garantisce una serie di operazioni di manutenzione della discarica, consistenti essenzialmente nell'estrazione e allontanamento del percolato, nella captazione del biogas e nel monitoraggio costante delle acque di falda a monte e a valle della discarica.

E' necessario chiarire che la garanzia trentennale è relativa esclusivamente alla fase di post chiusura.

Nell'art. 14, comma 1, viene omesso il riferimento alla fase di chiusura della discarica ed inoltre non si condivide la commisurazione della garanzia finanziaria per la gestione post-chiusura al costo globale delle procedure di chiusura (art. 14, comma 2), in quanto si tratta di operazioni di diverso contenuto e comportanti oneri differenti.

E' necessario inoltre specificare che non si ritiene opportuno prevedere l'esclusione dell'obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie per le regioni e per gli enti locali che gestiscono direttamente la discarica, in quanto tali gestioni sono quelle che in passato hanno comportato maggiori problematiche, con conseguenti necessità di rilevanti interventi di bonifica.

Manca inoltre il riferimento alle modalità di applicazione delle garanzie finanziarie per le discariche in esaurimento, per il periodo di gestione e per il periodo di post-chiusura. Poiché la garanzia finanziaria deve essere commisurata alla capacità autorizzata della discarica, nel caso di discariche in esercizio ormai prossime ad esaurimento, deve essere prevista una riduzione dell'importo, considerato che il costo dello smaltimento applicato fino all'entrata in vigore del presente D. Lgs. non ha tenuto conto dei costi per la



prestazione delle garanzie finanziarie, dei costi per l'allontanamento del percolato e per la captazione del biogas, nonché dei costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria per il periodo di gestione post-chiusura con durata trentennale.

Esistono anche forti difficoltà nel reperimento di società di assicurazioni o società bancarie in grado di stipulare fidejussioni con durata così ampia (a seguito di incontro con l'A.N.I.A. in data 22 marzo 2000 presso la sede di Milano, si era convenuto di stipulare polizze assicurative con durata di cinque anni rinnovabile).

E' forse opportuno fare riferimento alla possibilità di riduzione degli importi delle garanzie finanziarie nel caso in cui il soggetto obbligato dimostri di aver ottenuto la certificazione ISO14000 o la registrazione Emas ai sensi del Reg. Cee 1836/93.

Emendamenti.

Articolo 10, comma 2: eliminare le parole "l'attivazione e".

Articolo 14, commi 1 e 2: sostituire i commi nel seguente modo. "1. La garanzia per la gestione della discarica, compresa la fase di chiusura della stessa, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di coltivazione per lotti della discarica la garanzia può essere prestata per lotti." [Collegato ad articolo 10, comma 2]

"2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13, comma 2 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post operativa. In caso di coltivazione della discarica per lotti la garanzia per la post chiusura può essere prestata per lotti." [E' necessario ripeterlo perché all'articolo 10, comma 2, è prevista tale possibilità solo per la fase di gestione e di chiusura]

Articolo 14, comma 3, ultimo periodo: sostituire le parole "le predette garanzie" con le seguenti parole "la garanzia di cui al comma 2". [in quanto la garanzia trentennale è relativa solo per la post chiusura]

Articolo 14: eliminare il comma 5.

Articolo 14, inserire un ulteriore comma : "Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti viene ridotto nella misura del 40%." (Le percentuali indicate costituiscono una proposta indicativa che dovrà essere oggetto di discussione).

Articolo 14: inserire un ulteriore comma "Le Regioni possono prevedere che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 [post chiusura] non si applichi alle discariche per rifiuti inerti." (Tale indicazione è prevista nella direttiva art. 8 , punto a) IV.)



pev